

Contratto di Assicurazione Viaggi

## Polizza Speciale Casa Vacanza

Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società ERGO Reiseversicherung AG.

ERGO Reiseversicherung AG

### RIFERIMENTI IMPORTANTI

Assistenza in viaggio  
Centrale Operativa  
24h su 24

**+39.02.30.30.00.05**  
**help@euro-center.com**

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e **prima di intraprendere qualsiasi iniziativa** a titolo personale.

Apertura pratiche Denuncia Sinistri

+39.02.00.62.02.61 – **opzione 3**

Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00

Informazioni su sinistri già denunciati

+39.02.00.62.02.61 – **opzione 4**

Lun-Mer-Ven 9,30-12,30 e Mar-Gio 14,30 – 17,30

[claims@ergoassicurazioneviaggi.it](mailto:claims@ergoassicurazioneviaggi.it);

PEC: [ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it](mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it)

### Informazioni relative al contratto assicurativo

#### 1. Modalità di perfezionamento del contratto.

**Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto** – La polizza deve essere stipulata:

- dal Contraente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di “capacità di agire”, residente o domiciliato in Italia;
- in qualunque momento purché:
  - entro il giorno successivo alla data di conferma della locazione oppure
  - fino a 30 giorni prima dell’inizio della locazione, indipendentemente dalla data di conferma della stessa;

**Obblighi del Contraente** – Il Contraente deve:

- Prendere debita visione delle Condizioni e del Certificato di Polizza verificando la correttezza dei dati.
- Consegnare all’Intermediario o inviare ad ERGO a mezzo fax al n. +39.02.76416862 o e-mail all’indirizzo [certificati@ergoassicurazioneviaggi.it](mailto:certificati@ergoassicurazioneviaggi.it) il Certificato di Assicurazione firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La Società si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra.

#### 2. Persone Assicurabili

Sono assicurabili con la presente polizza le persone:

- Domiciliate o residenti in Italia, che dispongano di codice fiscale italiano
- Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
- Che alla data di emissione della polizza non abbiano compiuto i 70 anni di età (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

#### 3. Operatività e Decorrenza

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprono il medesimo rischio.

Il presente prodotto assicurativo è operante:

- per locazioni di soli immobili destinati a soggiorno di vacanza, della durata massima di 100 giorni consecutivi;
- dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato di assicurazione, e decade in ogni caso al rientro dell'Assicurato alla residenza o domicilio;
- per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel presente Contratto e indicate nel certificato di assicurazione;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico.

#### 4. Validità Territoriale e Temporale

L'assicurazione è valida:

- per qualsiasi Area Geografica, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo “Esclusioni Comuni”;
- per viaggi/locazioni della durata massima di 100 giorni consecutivi.

#### 5. Coperture assicurative offerte.

Per l'applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Assicurazione di seguito descritte e riportate dal certificato di Assicurazione

#### 6. Premio

Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, La Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

#### 7. Limite di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Assicurazione Viaggi o a capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
- inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).

#### 8. Diritto di Rivalso

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

#### 9. Coesistenza di altre assicurazioni

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprono il medesimo rischio. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

#### 10. Aggravamento / Diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

**Clausola "Zone di Guerra" – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi dell'Assicurato:**

Qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato venga dichiarato "Zona di conflitto" ovvero sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:

- a) **I massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:**
  - Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Inoltre, viene istituito un limite di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
- b) In caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

**Clausola Covid19** - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.

Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

**11. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**12. Denuncia Sinistri**

Si rimanda alla sezione **F - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** delle Condizioni generali di Assicurazione.

**13. Prescrizione**

Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di **due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto** su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.

**14. Diritto di recesso**

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, L'Assicurato può esercitare il diritto di recedere dalla presente polizza assicurativa inviando alla Società una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto della Società di trattenerne il rateo di premio corrispondente al periodo in cui la polizza ha avuto effetto e le tasse assicurative. Ai sensi dell'art. 67-duodecies del diritto di recesso non si applica alle polizze di Assicurazione Viaggi e Bagagli o alle analoghe polizze assicurative di durata inferiore ad 1 mese.

**15. Legge applicabile**

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**16. Regime Fiscale**

Al presente contratto assicurativo sono applicate - ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.

**17. Informativa in corso di contratto.**

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel DIP aggiuntivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto.

**18. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

- **La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato**, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
- La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- **Clausola Sanzioni ed Embargo:**  
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio sono garantite solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

**19. Reclami in merito al contratto** (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito [www.ergoassicurazioneviaggi.it](http://www.ergoassicurazioneviaggi.it) - sezione Contatti)

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a **ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola, 9 - 20124 Milano - attn. Ufficio Reclami**, E-mail: [reclami@ergoassicurazioneviaggi.it](mailto:reclami@ergoassicurazioneviaggi.it), PEC [ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it](mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it), fax +39.02.76416862. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

---

## Definizioni (Glossario)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nel contesto delle condizioni di polizza.

**Affitto:** si veda "Locazione"

**Assicurato:** il soggetto indicato nel certificato di assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione (si veda anche "Contratto").

**Assistenza:** prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

**Casa Vacanza:** unità immobiliare adibita a soggiorno turistico, di viaggio o vacanza

**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.

**Certificato di Assicurazione (Polizza):** il documento di sintesi comprovante l'acquisto della polizza assicurativa.

**Compagno di Viaggio:** la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritta allo stesso viaggio dell'Assicurato. All'interno di un gruppo di tre o più persone non familiari, la definizione di "compagno di viaggio" si applica ad una sola persona.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.

**Contratto:** il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni Generali di Assicurazione.

**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolge in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

**ERGO Assicurazione Viaggi:** il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola 9 - 20124 MILANO - P.IVA 05856020960 - Indirizzo PEC: [ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it](mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) - Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS

n. I.00071 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 n. 5832).

**Europa e Bacino del Mediterraneo:** il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).

**Franchigia:** la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

**Furto:** il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Garanzia:** copertura o prestazione - differente dall'assistenza - offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

**Guasto meccanico:** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione) tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali

**Incidente stradale:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

**Intermediario:** persona o società abilitata alla distribuzione di polizze della Società che propone ed emette le polizze a favore del contraente.

**Invalità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Locatario:** il soggetto che, mediante un contratto di locazione, riceve in utilizzo una cosa per un dato tempo da un soggetto locatore

**Locatore:** il soggetto che, mediante contratto di locazione, mette a disposizione di un altro soggetto locatario una cosa per un dato tempo

**Locazione:** contratto con il quale una parte detta locatore si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo. Nella presente Polizza la locazione si intende limitata a soli 100 giorni consecutivi e con oggetto i soli immobili destinati a soggiorno di viaggio o vacanza.

**Malattia:** ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute.

**Malattia preesistente:** patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio

**Malattia cronica:** patologia preesistente all'iscrizione al viaggio, nota all'assicurato, che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Mezzi pubblici di trasporto:** tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestazioni:** i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

**Pro Rata Temporis:** "in proporzione al tempo", indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.

**Quarantena:** confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

**Set Informativo:** l'insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Polizza.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè ERGO Assicurazione Viaggi - Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Transazione:** il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento.

**Viaggio:** il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 50 km e la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia.

## Condizioni Generali di Assicurazione

La presente Copertura Assicurativa ha per oggetto esclusivamente i costi relativi all'affitto - promosso da privati o società - della cosiddetta "Casa vacanza", ossia per contratti di affitto di durata non superiore a 100 giorni aventi per oggetto un immobile destinato a soggiorno di viaggio o vacanza. Inoltre, sono esclusi dalla copertura gli affitti contrattualizzati tra persone aventi un legame di parentela di qualunque grado.

### 1 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate
- Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane).
- Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d'ansia, stress o depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo).
- Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso).
- Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
- Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità o impotenza.

- h) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei gruppi C e D sotto indicati). Le attività incluse nei gruppi A e B sotto indicati sono comprese in garanzia purchè non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all'interno delle linee guida previste e con l'utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
- Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di altitudine e attività con caratteristiche simili.
- Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all'interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.
- Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino, fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili.
- Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d'acqua.
- i) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.
- j) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle stesse;
- k) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
- l) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
- n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- p) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
- q) Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell'agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati;
- r) Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità ad ottenere il visto o il passaporto;
- s) Guida di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso privato;
- t) Perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
- u) Pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche, Annullamento e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid19 contratta dall'Assicurato o da uno dei familiari espressamente previsti dalle condizioni di polizza.
- v) Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998 „contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

## Condizioni Particolari di Assicurazione

### SEZIONE A – ANNULLAMENTO LOCAZIONE

**NOTA BENE:** Per le polizze sottoscritte entro il giorno successivo alla data di conferma dei Servizi Turistici, in fase di emissione del Certificato Assicurativo ERGO Assicurazione Viaggi accetta l'autodichiarazione da parte del Contraente salvo poi richiedere in caso di sinistro la documentazione comprovante la data di perfezionamento del contratto e dell'avvenuta prenotazione o pagamento.

#### 1 – Oggetto dell'assicurazione

A seguito della rinuncia alla locazione prenotata la Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati indicata al successivo art. 3, fatte salve le esclusioni e le limitazioni ed al netto degli scoperti o franchigie indicati in polizza, il corrispettivo di recesso - ovvero la penale prevista dal contratto di locazione in caso di annullamento della stessa da parte dei partecipanti - pagato dall'Assicurato in base alle Condizioni di locazione e risultante dal contratto di locazione.

La rinuncia o modifica devono essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano direttamente l'Assicurato stesso e siano determinate dalle motivazioni elencate nella tabella seguente (cd. "eventi assicurati").

#### Eventi Assicurati

√ : prestazione o copertura prevista senza limiti

Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio	√
Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio	√
Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, purché notificate successivamente all'emissione della polizza	√
Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che impongano la presenza dell'Interessato	√
Furto dei documenti d'identità necessari all'espatrio dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza)	√
Impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno/locazione, dal luogo di residenza, a causa di incidente o guasto durante il tragitto	√
Provvedimento di isolamento domiciliare dell'Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l'assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato.	√

## 2 – Validità ed operatività della garanzia

2.1 - La garanzia decorre dal momento di emissione della polizza ed è valida fino al giorno di inizio locazione, con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto

2.2 - La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata emessa da parte dell'Agenzia/Tour operator che fornisce il servizio turistico

- a garanzia del costo complessivo della locazione
- contestualmente alla prenotazione/conferma documentata dei servizi o al più tardi entro il giorno successivo oppure:
- anche non contestualmente alla prenotazione/conferma documentata dei servizi, purché prima dei 30 giorni precedenti la data di inizio viaggio.

## 3 - Capitale assicurato e criteri di liquidazione

3.1 - Il capitale assicurato deve essere pari al costo della locazione.

E' possibile assicurare locazioni del costo massimo indicato alla Tabella dei Capitali assicurati

### Tabella dei capitali assicurati

	per pratica /locazione	€ 5.000
--	------------------------	---------

3.2 - La Società, in caso di annullamento della locazione per i motivi sopra elencati - fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - riconosce all'Assicurato la penale addebitata, secondo il massimale indicato al precedente punto 3.1. La Società indennizza, in base ai criteri di cui al precedente punto 3.1, l'Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, i suoi familiari oppure (in alternativa) uno solo dei compagni di viaggio.

La Società indennizza i costi di penale addebitati contrattualmente secondo le modalità di seguito elencate:

In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale
Quarantena	Scoperto 25%
In tutti gli altri casi	Scoperto 20%

In nessun caso viene rimborsato il premio di polizza.

### 3.3 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)

La Società non riconosce indennizzi per:

- Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione e/o iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione;
- Licenziamento per "giusta causa";
- Furto dei documenti necessari all'espatrio, se avvenuto oltre 5 giorni prima della partenza;
- Motivi professionali, salvo quanto disposto all'art. 1 del presente paragrafo;
- Eventi occorsi a veicoli immatricolati da oltre 8 anni;
- Decisione dell'assicurato di non viaggiare.

### 3.4 - Limitazioni

3.4.1 - Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari oppure per "uno" solo dei compagni di viaggio;

3.4.2 - Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo della locazione (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

3.4.3 - L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al corrispettivo di recesso calcolato alla data in cui si è manifestato l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio (art. 1914 Cod. Civ). L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato all'Assicurato in conseguenza di un ritardo nella comunicazione della rinuncia al viaggio all'Organizzatore o fornitore del servizio prenotato resterà a carico dell'Assicurato stesso.

3.4.4 - La polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade.

3.4.5 - In caso di rinuncia al viaggio per malattia o infortunio, è data facoltà ai medici fiduciari della società di effettuare un controllo medico. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro e produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando a tale fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato o preso in cura, L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Nel caso in cui il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni della persona la cui condizione medica è all'origine della rinuncia non siano tali da impedire la partecipazione al viaggio da parte dell'Assicurato, o l'Assicurato non consenta alla Società la verifica delle condizioni di salute di tale persona, la Società si riserva il diritto di rifiutare il rimborso o applicare un ulteriore scoperto del 30% da calcolarsi sull'importo indennizzabile.

### 3.5 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, al verificarsi dell'evento, è tenuto:

- Ad annullare al più presto il contratto di locazione al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento,
- A denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall'evento, seguendo le indicazioni della successiva sezione F - Obblighi dell'Assicurato, a cui si rimanda per gli aspetti operativi di dettaglio.

## SEZIONE B - INTERRUZIONE DELLA LOCAZIONE

### 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei Capitali Assicurati sotto riportata, il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio, a seguito dell'interruzione della locazione prenotata che sia conseguenza di circostanze involontarie ed imprevedibili al momento della sottoscrizione della polizza, determinate da:

<b>Eventi assicurati</b>	
1.1 - Malattia, ricovero, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio	✓

1.2 - Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio	✓
1.3 - Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, purchè notificate all'assicurato successivamente all'inizio del viaggio	✓
1.4 - Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che impongano la presenza dell'Assicurato stesso	✓

#### Tabella dei Capitali Assicurati

	per pratica di locazione	€ 5.000
--	--------------------------	---------

## 2 – Validità ed operatività della garanzia

2.1 - La Garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall'utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.

## 3 – Criteri di liquidazione

3.1 La società rimborsa il pro-rata della locazione non usufruita fino al massimo di quanto previsto alla Tabella dei Capitali assicurati di cui al precedente punto 1 (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica ed assicurativi) a partire dalla data di rientro. Ai fini del calcolo della quota si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

La Società indennizza con la seguente modalità:

In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare, dell'unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell'attività di impresa	In forma totale
In tutti gli altri casi	Scoperto 20%

3.2 - La Società indennizza, in base ai criteri di cui al precedente punto 3.1, l'Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, i suoi familiari oppure (in alternativa) uno solo dei compagni di viaggio, a condizione che siano anch'essi assicurati.

3.3 - Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo della locazione (c.d. assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

## 4. Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)

La Società non riconosce indennizzi per:

- Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione alberghiera e/o al momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione;
- Licenziamento per "giusta causa";
- Motivi professionali, salvo quanto disposto all'art. 1 della presente Sezione;
- Decisione dell'assicurato di interrompere il viaggio per motivi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.
- Per interruzione del viaggio a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
- Interruzione del viaggio dovuta a eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino.

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie.

## 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, al verificarsi dell'evento, è tenuto:

- Ad annullare al più presto il contratto di locazione al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento
- A denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall'evento, seguendo le indicazioni della successiva sezione F - Obblighi dell'Assicurato, a cui si rimanda per gli aspetti operativi di dettaglio.

## SEZIONE C - COPERTURA ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI

NOTA BENE: La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Non Conformità Immobile".

### 1 – Oggetto dell'assicurazione

A seguito di un atto illecito o fraudolento esercitato dal proprietario/locatore (e/o presunto tale) dell'immobile, la Società - fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - riconosce all'Assicurato il rimborso delle perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo - che risultino dal contratto di locazione - secondo i Massimali e alle Condizioni di seguito indicati, purché all'Assicurato risulti impossibile prendere possesso dell'immobile.

#### Tabella dei Capitali assicurati

Massimale	€ 5.000
-----------	---------

## 2 – Validità della garanzia

La garanzia è valida solo ed esclusivamente se l'Assicurato:

- dispone di un contratto/accordo di locazione firmato dal proprietario e dal locatario;
- non è oggettivamente in grado di prendere possesso dell'immobile;
- ha presentato regolare denuncia presso le Autorità Competenti;
- detiene la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e la conferma da parte del proprio Istituto Bancario del buon esito dell'operazione eseguita;
- non ha versato l'importo relativo alla caparra in contanti.

## 3 – Criteri di liquidazione

In sede di liquidazione si applica uno scoperto del 20% sul danno da risarcire.

## 4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)

La Società non riconosce rimborsi per:

- ogni prenotazione, acconto, caparra o pagamento effettuati dopo che l'Assicurato sia stato informato di un sospetto di frode;

- le prenotazioni effettuate in relazione ad annunci di affitti in cui sia evidente che il beneficiario delle caparre versate non ne avesse alcun diritto o non avesse l'autorizzazione necessaria per la pubblicazione dell'annuncio;
- le caparre o acconti non rimborsati dal proprietario a causa di un mancato adempimento da parte dell'Assicurato delle disposizioni contrattuali concordate con il locatario;
- eventuali richieste di rimborso per spese di trasporto, ivi compreso il carburante, pagate dall'Assicurato per raggiungere il locale in affitto;
- l'annullamento del soggiorno, prima della partenza dell'Assicurato, da parte del proprietario dell'immobile che abbia rimborsato le somme anticipate a titolo di caparra entro 30 giorni dalla data di notifica dell'annullamento.

#### 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Si rimanda al contenuto della **Sezione F – Obblighi dell'assicurato** per gli aspetti operativi di dettaglio.

### SEZIONE D – COPERTURA DELLA NON CONFORMITÀ DELL'IMMOBILE

**NOTA BENE:** La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia “Copertura Atti Disonesti e Fraudolenti”.

#### 1 – Oggetto dell'assicurazione

A seguito di non conformità dell'immobile locato rispetto alla descrizione fornita dal locatore per iscritto e/o attraverso l'utilizzo di immagini, dovuta a:

- Presenza di difetti o mancanza di servizi di portata tale da rendere impossibile il soggiorno nelle condizioni normali d'uso;
- Assenza o mancato funzionamento di servizi o apparecchi indicati nell'annuncio dell'affitto, che rappresentino un vero valore aggiunto all'immobile locato e che siano risultati determinanti nella scelta dello stesso da parte dell'Assicurato;

La Società, fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito, riconosce all'Assicurato il rimborso delle perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo - come risultanti dal contratto di locazione - fino al massimo importo indicato alla Tabella dei Capitali assicurati, purché l'Assicurato rinunci completamente all'occupazione dell'immobile affittato.

#### Tabella dei Capitali Assicurati

Massimale

€ 5.000

**Scoperto:** la Società applica uno scoperto del 20% per sinistro.

#### 2 – Validità della garanzia

La presente garanzia decade il giorno successivo a quello di inizio soggiorno.

#### 3 – Criteri di liquidazione

In sede di liquidazione si applica uno scoperto del 20% sul danno da risarcire.

#### 4 – Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)

La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:

- una differenza irrisoria rispetto alla descrizione fatta sull'annuncio. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - un'esposizione dell'immobile inferiore di 30°;
    - una superficie abitabile inferiore al 20% del totale dichiarato nell'annuncio;
    - una superficie del giardino inferiore al 30% del totale dichiarato nell'annuncio;
    - una distanza chilometrica dai servizi indicati nell'annuncio di affitto inferiore al 40%;
    - un difetto temporaneo di un servizio incluso nell'immobile, la cui sistemazione incida meno del 20% sulla durata prevista per la locazione dell'immobile stesso;
  - dolo del locatore o presunto tale;
  - costi che l'assicurato dovesse sostenere in caso di addebito da parte del locatore di eventuali danni indiretti dovuti alla mancata occupazione dell'immobile;
- Sono altresì esclusi:
- i rimborsi di qualsiasi genere e titolo in caso l'Assicurato non rinunci completamente all'occupazione e utilizzo dell'immobile affittato;
  - gli affitti contrattualizzati tra persone aventi un legame di parentela di qualunque grado;
  - le somme di denaro a titolo di caparra o saldo versate in contanti.

#### 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Si rimanda al contenuto della **Sezione F – Obblighi dell'assicurato** per gli aspetti operativi di dettaglio.

### SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (DURANTE L'UTILIZZO E LA CONDUZIONE DELL'IMMOBILE)

#### 1 – Oggetto dell'assicurazione

La società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
- Danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale. La garanzia è operante solo ed esclusivamente per danni cagionati a Terzi nell'utilizzo e conduzione dell'immobile locato.

La Società garantisce all'Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - fatte salve le Esclusioni e Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - secondo i Massimali riportati nella Tabella dei Capitali Assicurati:

#### Tabella dei capitali Assicurati

Responsabilità Civile verso Terzi

€ 25.000

Rimborso per locazione e per periodo assicurativo.

#### 2 – Criteri di liquidazione

La presente garanzia opera con la seguente franchigia:

- Danni a Terzi: € 300 per sinistro;
- Danni a cose e animali di Terzi: € 500 per sinistro.

#### 3 - Esclusione dal novero di Terzi

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

- i familiari, di qualsiasi ordine e grado;

- i compagni di viaggio, le persone che condividono l'immobile e ivi soggiornano;
- il rappresentante legale o tutore dell'Assicurato;
- il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'Assicurato o che con esso intrattengano collaborazioni professionali di qualsiasi genere;
- familiari o affini conviventi con il rappresentante legale dell'Assicurato, con il socio o contitolare d'impresa dell'assicurato, con i collaboratori professionali dell'Assicurato;
- gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

#### 4 - Gestione Vertenze – Spese di Resistenza

- La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato.
- L'Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti.
- La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tale obblighi.
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici non da essa designati.

#### 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Si rimanda al contenuto della Sezione F – Obblighi dell'assicurato per gli aspetti operativi di dettaglio.

### SEZIONE F – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

**Centrale Operativa**  
In funzione 24 ore su 24, 365gg all'anno  
**NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO**  
**+39.02.30.30.00.05**  
**help@euro-center.com**

#### F.1 - In caso di sinistri Annullamento Viaggio, l'Assicurato, al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, è tenuto:

- ad annullare al più presto il viaggio prenotato, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento
- a denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall'evento contattando il Call Center Sinistri al numero **+39 02 0062 0261**:
  - specificando le circostanze dell'evento, e – se questo è di ordine medico - il recapito ove è reperibile la persona la cui patologia è all'origine della rinuncia;
  - indicando il numero della presente polizza;
  - fornendo i dati anagrafici, codice fiscale e recapito del destinatario del pagamento.
- a trasmettere, anche successivamente:
  - cartella clinica, in caso di rinuncia a seguito di ricovero;
  - certificazione del rapporto di parentela esistente fra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
  - copia del contratto di viaggio e/o della conferma di prenotazione del Vettore (con il dettaglio delle voci aggiuntive ed opzionali che compongono il costo sostenuto per la biglietteria);
  - copia dell'estratto conto di penale emesso dall'organizzatore del viaggio e/o dal Vettore;
  - dati bancari (nome ed indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT in caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se diverso dall'interessato della pratica).

#### F.2 - Per le altre richieste di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve:

- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero **+39 02 0062 0261** entro 2 giorni dall'evento

#### Per tutti i casi:

- All'apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l'indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata ([ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it](mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it)) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell'Assicurato

L'Assicurato deve altresì:

- garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
- liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Inoltre:

- Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato.
- Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.

## Informativa sulla Privacy

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Lei sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la "Compagnia"). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: [trattamento\\_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it](mailto:trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it)

### 2. Quali dati sono trattati

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.

### 3. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ed il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, utilizzando modalità manuali (trattamenti di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.

### 4. Finalità e basi giuridiche del trattamento

#### 4.1. Finalità contrattuali

Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L'art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

#### 4.2. Finalità di legge

La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche anticiclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L'art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

#### 4.3. Finalità che necessitano del Suo consenso

Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell'apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:

4.3.1. Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implicano danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno conservate per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

4.3.2. Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.

4.3.2.1. Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l'attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

4.3.2.2. Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l'interessato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca del consenso o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

4.3.2.3. Profilazione: la compagnia attraverso l'elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l'ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

4.3.2.4. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.

4.3.2.5. Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell'invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.

### 5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).

Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo;
- fornitori di servizi informatici e telematici;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;

- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di informazioni commerciali;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile.

Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:

- società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
- partner commerciali;

Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.

I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.

#### 6. Trasferimenti all'estero di dati personali

In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all'esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.

#### 7. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto (artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR), in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell'interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.